

IMPOSTE E TASSE

di **SILVIA FILISINA**

PNRR, sì al cumulo con altre agevolazioni

Gli attesi chiarimenti del MEF: ridimensionata la portata del c.d. divieto di "doppio finanziamento".

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), con la circolare 33/2021, ha fornito specifici chiarimenti in relazione ai concetti di **doppio finanziamento** e di cumulo delle misure agevolative, al fine di superare dubbi e incertezze degli operatori nell'attuazione degli interventi previsti all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). E' opportuno, in primo luogo, precisare che le 2 nozioni sopra richiamate si riferiscono a 2 principi distinti e non sovrapponibili. In particolare, il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere **rimborsato 2 volte** a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Si tratta di un principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell'Unione Europea, ma valido quale regola generale anche per l'ordinamento interno.

Il **concetto di cumulo**, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto e/o investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita esplicitamente nell'ambito del PNRR dall'art. 9 del Reg. UE 241/2021, che recita: " *Il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione* ". E', dunque, prevista la possibilità di cumulare all'interno di un unico progetto **fonti finanziarie differenti** a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo (divieto di doppio finanziamento). La distinzione tra i 2 principi risulta altresì evidente nelle disposizioni del medesimo Regolamento al Considerando 62, in cui si specifica che: " *le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell'ambito del dispositivo e di altri programmi dell'Unione* ".

A titolo esemplificativo, se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e complessivamente non si superi il 100% del relativo costo. In quest'ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati 2 volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all'interno del c.d. " *doppio finanziamento* ", di cui è fatto sempre divieto.

Quanto sopra esposto vale anche per la **misura PNRR " Transizione 4.0 "** che prevede la concessione di un credito d'imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo. In tale fattispecie, laddove l'investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d'imposta, fino a concorrenza del 100% del costo dell'investimento, esclusivamente per la parte di costo dell'investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche.

In conclusione, con la netta distinzione tra i 2 principi sopra richiamati, comprovata dai riferimenti normativi europei e conforme ai principi immanenti nell'ordinamento domestico volti a non consentire l'indebito arricchimento a carico delle finanze pubbliche, si conferma che le misure finanziate all'interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni, salvo i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di Stato.